

Procedimento 1/Corte Fipm/2025
Decisione n.1/2025

CORTE FEDERALE D'APPELLO
Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Composta dai Signori:

PRESIDENTE, Prof. Avv. ENRICO MEZZETTI

CONSIGLIERE, Prof. Avv. CRISTIANO CUPELLI

CONSIGLIERE, Notaio CARMEN CECERE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 1/Corte FIPM/2025 sul reclamo proposto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno per la riforma della decisione n. 2/2025 del Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno in data 15 marzo 2025.

Visto il reclamo principale ed il reclamo incidentale ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2025 la dr.ssa Carmen Cecere e le parti come da apposito verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione n. 2/2025 del 15 marzo 2025 nel procedimento 001/FIPM/2025 il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, definitivamente pronunciandosi nel procedimento a carico del signor Mauro Galanti all'epoca dei fatti quale Delegato Regionale dell'Emilia- Romagna per la FIPM e del signor Pierpaolo Alessandro, all'epoca dei fatti tesserato quale Presidente della società ASD P.M. Modena e Responsabile sempre per conto della Federazione della Pianificazione e Sviluppo, ha applicato:

- a) al signor Marco Galanti, la sanzione della sospensione da ogni attività federale di giorni 35;
- b) al signor Pierpaolo Alessandro, la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00 (trecento euro).



**Federazione Italiana
Pentathlon Moderno**
00189 ROMA
Via Vitorchiano 113/115
Tel. 06.91516800
C.F. 97015820588
P.I. 04257001000





Con reclamo notificato in data 1.4.2025, la Procura federale ha impugnato la predetta decisione, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, *"applicando agli incolpati la sanzione pari a 60 giorni di sospensione da ogni attività agonistica e federale per violazione degli artt. 9 co. 1, 3 e 4 dello Statuto Federale della FIPM, artt. 3 co. 1, 4 co. 1, 2 e 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIPM, nonché del Cap.3 e 6 del Regolamento Tecnico Nazionale della FIPM"*.

2. Il signor **PIERPAOLO ALESSANDRO**, in qualità di Presidente della ASD P.M. Modena, società affiliata alla FIPM, e responsabile per conto della Federazione della Pianificazione e Sviluppo, si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Vitellozzi elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC: giuliovitellozzi@ordineavvocatiroma.org, presentando nei confronti della sentenza impugnata reclamo incidentale e chiedendo di:

- disporre il non luogo a procedere e/o l'archiviazione del procedimento nei confronti del Sig. Pierpaolo Alessandro, nonché l'irricevibilità, inammissibilità e infondatezza dell'atto di deferimento;
- dichiarare l'inammissibilità e infondatezza del reclamo principale;
- in subordine, confermare la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00 irrogata dal Tribunale federale ovvero applicare nei confronti del deferito la sanzione minima e comunque in misura tale da non inibire lo svolgimento dell'attività svolta in ambito Federale.

3. Il signor Mauro Galanti non si è costituito in giudizio.

4. In data 14 aprile 2025 si è tenuta pubblica udienza nel corso della quale questa Corte ha ascoltato sia le deduzioni dell'Avv. Guido Lombardi per la Procura che i motivi del reclamo incidentale dell'avv. Giulio Vitellozzi per il Sig. Pierpaolo Alessandro. Entrambi, nell'esposizione orale, si sono richiamati a quanto scritto rispettivamente nel reclamo principale e nel reclamo incidentale.

In particolare, l'avv. Guido Lombardi ha lamentato che la decisione del Tribunale Federale, pur avendo sostanzialmente confermato la prospettazione accusatoria della Procura, riconoscendo la responsabilità di entrambi gli incolpati in merito ai fatti loro contestati, ha ritenuto -nella scelta della sanzione - di mitigare la misura della sospensione nei confronti del Galanti e derubricare la sanzione per l'Alessandro.

L'avv. Lombardi ha ribadito che la Procura non ritiene condivisibile il percorso logico seguito dai Giudici di primo grado, con riferimento *in primis* alla corretta applicazione del Regolamento di giustizia della Fipm e, conseguentemente, in merito alla specie e misura della sanzione adottata, riportandosi a quanto esposto nel reclamo.

L'avv. Giulio Vitellozzi per il Sig. Pierpaolo Alessandro, nel reclamo incidentale, si è richiamato alle censure riportate nello stesso, soffermandosi in primis sulle questioni pregiudiziali relative difetto di attribuzione del Tribunale Federale ed all'improcedibilità-inammissibilità per prescrizione dell'azione, e -nel merito - riportandosi agli altri motivi del reclamo, dei quali ha richiesto l'accoglimento.



CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo principale deve essere respinto al pari di quello incidentale, in quanto nessuna delle obiezioni ivi sollevate merita seguito.

Il ragionamento del Tribunale di primo grado appare -innanzitutto- immune da censure, con riguardo alla determinazione della competenza ed alla tempestività dell'attività istruttoria della Procura, nonché all'individuazione della violazione ed alla determinazione della sanzione irrogata, anche in termini di proporzionalità.

Questo Collegio ritiene condivisibile il percorso logico seguito dai Giudici di primo grado, con riferimento *in primis* alla corretta applicazione del Regolamento di giustizia della Fipm e, conseguentemente, in merito alla specie ed alla misura della sanzione comminata.

Anche ad avviso di questo Collegio, in conferma di quanto deciso dal Tribunale, i fatti oggetto del presente procedimento sono da inquadrarsi nell'ambito dell'illecito disciplinare, concretandosi in una violazione delle norme statutarie o dei regolamenti Fipm posti in essere dai tesserati a titolo di colpa o dolo (capo II – gli illeciti- art. 5 Reg. di Giustizia Sportiva Fipm).

Richiedere che la condotta posta in essere dagli incolpati debba essere ascritta alla categoria non dell'illecito disciplinare bensì a quella dell'illecito sportivo da sanzionare quantomeno con la sospensione da ogni tipo di attività federale così come testualmente previsto dalla lettera d) dell'art.9 (sanzioni a carico di tesserati e affiliati- Reg. di Giustizia Fipm) imporrebbe di dare una connotazione dolosa ai comportamenti non emersa dagli atti di causa.

Né rilievo decisivo può assumere il fatto che da tale comportamento sarebbe potuto scaturire un potenziale inquinamento del corretto esito della tornata elettorale qualora la Koala avesse acquisito il diritto di voto grazie alla presunta partecipazione ad una gara cui, in realtà, i suoi atleti non hanno mai preso parte, dal momento che la società Scherma Koala non ha esercitato il diritto di voto nell'Assemblea Elettiva tenutasi nell'ottobre 2024.

La sanzione, dunque, appare congrua in senso assoluto e per nulla irragionevole in termini di proporzionalità al caso concreto, ritendendosi che il Tribunale abbia adeguatamente accertato che il Signor Pierpaolo Alessandro, nella qualità di Presidente della società sportiva organizzatrice dell'evento, pur in mancanza di una specifica nomina da parte della Federazione, ha assunto il ruolo di Delegato Tecnico della manifestazione del novembre 2023 a Modena. In forza di ciò, sempre nella convincente ricostruzione del Tribunale, si sarebbe preso carico delle responsabilità in merito alle mancanze che ci sono state nella vigilanza della competizione, nonché per aver omesso di verificare la correttezza della compilazione e della stesura delle classifiche.

617

[Handwritten signatures]



P.Q.M.

La Corte Federale di Appello respinge il reclamo proposto dalla Procura Federale ed il reclamo incidentale proposto dal sig. Pierpaolo Alessandro, confermando la sanzione irrogatagli nella decisione di primo grado e la stessa nella sua interezza.

4

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i conseguenziali adempimenti.

PRESIDENTE, Prof. Avv. ENRICO MEZZETTI

CONSIGLIERE, Prof. Avv. CRISTIANO CUPELLI

CONSIGLIERE RELATORE, Notaio CARMEN CECERE

Roma, lì 30 aprile 2025